



**ORDINANZA PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN
FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLO
SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI,
DELLA DECARBONIZZAZIONE,
DELL'ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

**DEL
COMUNE DI COMANO**

INDICE

Premessa	3
TITOLO I	Disposizioni generali	4
Art.1	Scopo	4
TITOLO II	Beneficiari, autorità competenti e campi di applicazione	5
Art.2	Beneficiari	5
Art.3	Autorità competente	5
Art.4	Finanziamento	5
Art.5	Ambiti incentivati	5
TITOLO III	Procedura e condizioni di incentivazione	6
Art.6	Procedura	6
Art.7	Condizioni di incentivazione	6
TITOLO IV	Incentivi per risanamenti di edifici o impiantistica	7
Art.8	Risanamenti energetici di edifici esistenti	7
Art.9	Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico	7
Art.10	Sostituzione di un impianto di riscaldamento fossile o elettrico diretto	7
Art.11	Sostituzione di una pompa di calore	7
Art.12	Installazione impianti fotovoltaici	8
Art.13	Batterie di accumulo abbinate a impianti fotovoltaici	8
Art.14	Installazione impianti solari termici	8
Art.15	Scalda acqua a pompa di calore	8
Art.16	Impianto di recupero acqua piovana	8
Art.17	Analisi energetica dell'edificio	9
TITOLO V	Incentivi promozione mobilità sostenibile	10
Art.18	Abbonamenti di trasporto pubblico	10
Art.19	Motoveicoli elettrici	10
Art.20	Autoveicoli elettrici e ibridi plug-in	11
Art.21	Stazioni di ricarica per veicoli elettrici	11
TITOLO VI	Altri incentivi	12
Art.22	Benzina alchilata	12
Art.23	Utensili da giardino elettrici	12
Art.24	Sostituzione parziale o totale dell'illuminazione abitativa	12
TITOLO VII	Rimedi giuridici e disposizioni finali	13
Art.25	Termini e rimedi giuridici	13
Art.26	Diritto di compensazione	13
Art.27	Entrata in vigore	13

Premessa

Il Comune di Comano riconosce il ruolo fondamentale che gli enti locali possono svolgere nel raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica stabiliti a livello federale e cantonale. Attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione e il sostegno a iniziative virtuose, il Comune intende contribuire attivamente alla transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

In questo contesto, l'ente pubblico ha a disposizione diversi strumenti per promuovere e accelerare il cambiamento, tra cui l'introduzione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili, della decarbonizzazione, dell'adattamento al cambiamento climatico e della mobilità sostenibile.

Considerando l'evoluzione costante del settore energetico e le frequenti modifiche alle misure di incentivazione a livello federale e cantonale, si impone l'adozione di un quadro normativo comunale che sia al tempo stesso flessibile e operativo. Il Regolamento comunale sugli incentivi, già approvato, stabilisce le linee guida generali, mentre la presente Ordinanza municipale ne concretizza l'applicazione, definendo in dettaglio le condizioni, le procedure e gli importi previsti per ciascuna misura.

Questo approccio consente al Comune di rispondere con tempestività e coerenza a eventuali aggiornamenti normativi e di continuare a sostenere in modo mirato le iniziative della popolazione volte al risparmio energetico e alla protezione del clima.

Attraverso l'adozione di questa Ordinanza, il Comune di Comano intende consolidare il proprio sostegno all'adozione di misure consapevoli, responsabili e orientate al futuro da parte dei propri cittadini.

TITOLO I Disposizioni generali

Il Municipio di Comano

Richiamati:

- la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) del 1° gennaio 2025
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile del 1° febbraio 2025;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024 e successivi;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024 e successivi;
- il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del Programma d'impulso di cui all'articolo 50a della Legge federale sull'energia del 15 gennaio 2025 e successivi;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023 e successivi;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

ha deciso di emanare la seguente Ordinanza

Art.1 Scopo

La presente ordinanza disciplina e definisce nel dettaglio le procedure di concessione degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure in ambito energetico e climatico realizzate sul territorio comunale e volte in particolare a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la decarbonizzazione, a proteggere il clima e a incoraggiare la mobilità sostenibile.

TITOLO II Beneficiari, autorità competenti e campi di applicazione

Art.2 Beneficiari

¹ Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica e all'utilizzo di energie rinnovabili descritti nel TITOLO IV della presente ordinanza, sono destinati ai proprietari di edifici residenziali primari riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Comano. Sono esclusi gli enti pubblici, parapubblici e le aziende. È riservato quanto stabilito nei singoli articoli riferiti agli incentivi.

² Gli incentivi finanziari destinati alla promozione della mobilità sostenibile descritti nel TITOLO V e gli altri incentivi descritti nel TITOLO VI della presente ordinanza, sono destinati alle persone fisiche domiciliate o dimoranti nel Comune di Comano. È riservato quanto stabilito nei singoli articoli riferiti agli incentivi.

Art.3 Autorità competente

¹ L'applicazione della presente Ordinanza è di competenza del Municipio, che può delegarla ai Servizi dell'amministrazione.

² Nell'ambito dell'applicazione della presente Ordinanza, il Municipio può avvalersi della collaborazione dei preposti Servizi dell'amministrazione cantonale, di enti e specialisti esterni.

Art.4 Finanziamento

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'Art.5 l'importo disponibile è stabilito dal credito quadro concesso o in sede di preventivo comunale.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile. Qualora il credito per l'anno fosse esaurito, la relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza dello stesso le richieste non potranno essere prese in considerazione.

Art.5 Ambiti incentivati

Nel limite della disponibilità dei crediti attribuiti specificatamente a questo scopo, il Comune di Comano attribuisce incentivi finanziari per:

- a) risanamenti energetici di edifici esistenti;
- b) nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento fossile o elettrico diretto;
- d) sostituzione di una pompa di calore;
- e) installazione di impianti fotovoltaici;
- f) batterie di accumulo abbinata a impianti fotovoltaici;
- g) installazione di impianti solari termici;
- h) scaldacqua a pompa di calore;
- i) impianto di recupero acqua piovana;
- j) analisi energetica dell'edificio;
- k) abbonamenti di trasporto pubblico;
- l) motoveicoli elettrici;
- m) autoveicoli elettrici, ibridi plug-in;
- n) colonnina di ricarica;
- o) benzina alchilata
- p) utensili da giardino;
- q) sostituzione parziale o totale dell'illuminazione abitativa.

TITOLO III Procedura e condizioni di incentivazione

Art.6 Procedura

- ¹ Non verranno valutate richieste di incentivo per importi inferiori a fr. 50.
- ² Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta di opere, prestazioni o acquisti attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.comano.ch.
- ³ La priorità per l'analisi, la valutazione e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i documenti e i giustificativi necessari e indicati nei formulari, nel rispetto dei termini e delle disposizioni descritti nella presente ordinanza.

Art.7 Condizioni di incentivazione

- ¹ Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte o imprese con sede in Svizzera.
- ² Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica e all'utilizzo di energie rinnovabili descritti nel TITOLO IV, possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite su edifici, terreni o impianti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie e su edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale, commerciale e/o amministrativa.
- ³ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori e il rispettivo certificato di collaudo.
- ⁴ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo. Di principio è permessa la cumulabilità degli incentivi.

TITOLO IV Incentivi per risanamenti di edifici o impiantistica

Art.8 Risanamenti energetici di edifici esistenti

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento di edifici esistenti.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici esistenti che beneficiano degli incentivi cantonali per il "Risanamento Base". Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al 30% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000 per edificio.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

Art.9 Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati e certificati secondo gli standard MINERGIE-A e MINERGIE-P.
- ³ L'importo forfettario ammonta a fr. 1'000.
- ⁴ Per il complemento MINERGIE-ECO è concesso un ulteriore incentivo pari a fr. 1'000.00.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dall'ottenimento del certificato MINERGIE-P/-A/-ECO definitivo (fa stato la data indicata sulla certificazione).

Art.10 Sostituzione di un impianto di riscaldamento fossile o elettrico diretto

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento alimentati con olio combustibile o gas oppure elettrici diretti ad uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato in edifici esistenti.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al 30% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un importo massimo di:
 - fr. 1'000 per le pompe di calore
 - fr. 1'000 per gli impianti a pellet
- ⁴ In caso di prima installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio che beneficia dell'incentivo cantonale è concesso un ulteriore incentivo pari al 30% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un massimo pari a fr. 500.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

Art.11 Sostituzione di una pompa di calore

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente installata prima del 2000 con una nuova pompa di calore in edifici esistenti.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al 50% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un importo massimo di fr. 500.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

Art.12 Installazione impianti fotovoltaici

- ⁵ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici esistenti.
- ¹ L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ² L'importo concesso ammonta al 30% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.
- ³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

Art.13 Batterie di accumulo abbinata a impianti fotovoltaici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti.
- ² L'installazione di capacità di accumulo supplementare dà diritto all'ottenimento dell'incentivo a partire da 4 kWh di capacità di accumulo aggiuntiva.
- ³ L'importo concesso corrisponde a un contributo base minimo di fr. 300.00 a cui si aggiungono fr. 50.00 per ogni kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000. per impianto.
- ⁴ L'incentivo non può superare il 35% del costo delle batterie di accumulo.
- ⁵ L'incentivo può essere cumulato con quello di cui all'Art.12 .
- ⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori al più tardi entro sei mesi dalla messa in esercizio, fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi).

Art.14 Installazione impianti solari termici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta a 30% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

Art.15 Scaldacqua a pompa di calore

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico o a supporto di una caldaia a olio combustibile o a gas in edifici esistenti.
- ² L'incentivo è concesso unicamente se lo scaldacqua a pompa di calore è munito del marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP (www.fws.ch).
- ³ L'importo forfettario concesso ammonta a fr. 300 per impianto installato.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dall'emanazione della fattura da parte dell'installatore.

Art.16 Impianto di recupero acqua piovana

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo impianto di recupero dell'acqua piovana in edifici esistenti.
- ² Sono incentivate soluzioni impiantistiche che consentono di risparmiare l'acqua potabile e di riutilizzare le acque meno pregiate (piovane e grigie) per alcuni servizi che non necessitano di acqua potabile (es.: irrigazione dei giardini, risciacquo dei WC) con un risparmio sul consumo minimo del 10%.
- ³ Gli impianti in oggetto dovranno essere strutturati in modo da escludere qualsiasi problema di ordine sanitario (es. proliferazione zanzare).

⁴ L'importo forfettario concesso ammonta a fr. 500 per impianto installato.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dall'emanazione della fattura da parte della ditta esecutrice.

Art.17 Analisi energetica dell'edificio

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno elaborare su edifici esistenti realizzati prima dell'anno 2000 le seguenti analisi energetiche:

- Certificato Energetico Cantonale degli Edifici (CECE), elaborato da esperti CECE certificati;
- rapporto di consulenza CECE Plus. elaborato da esperti CECE certificati;
- consulenza energetica «Bussola energia», elaborato da orientatori riconosciuti «Bussola energia»;
- Consulenza "Calore rinnovabile".

² L'importo concesso per singolo immobile ammonta al 30% del costo della consulenza IVA inclusa, al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di fr. 500.

³ L'incentivo può essere richiesto una sola volta per edificio ogni 10 anni.

⁴ Per edifici plurifamiliari, l'incentivo è riconosciuto unicamente se l'analisi viene realizzata per l'intero stabile.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione della consulenza fa stato la data sulla fattura da parte del consulente.

Art.18 Abbonamenti di trasporto pubblico

¹ Possono beneficiare dell'incentivo le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Comano da almeno un anno, che acquistano un abbonamento per il trasporto pubblico.

² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto personali:

- Comunità tariffale Arcobaleno, abbonamenti mensili o annuali;
- abbonamenti Appresfondo (per apprendisti limitatamente alla quota a carico del titolare);
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS), abbonamento generale (AG), abbonamento a metà prezzo, abbonamento AG Night (seven25)

³ L'importo concesso ammonta al:

- 50% del prezzo d'acquisto per studenti e apprendisti fino al compimento del 25° anno di età e per beneficiari di prestazioni AVS/AI, ritenuto un massimo di fr. 250 per anno civile;
- 50% del prezzo d'acquisto per tutte le altre persone, ritenuto un massimo fr. 150 per anno civile.

⁴ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

⁵ Qualora l'esborso da parte del richiedente per l'abbonamento o il titolo di trasporto (per contributi aziendali, sconti o simili) fosse inferiore al 50% rispetto al prezzo di listino ufficiale dell'oggetto, non sarà versato alcun incentivo comunale.

⁶ Per gli allievi delle scuole medie la spesa residua a loro carico non è sussidiata, dato che tale spesa è già finanziata tramite contributo comunale e cantonale.

⁷ Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.

⁸ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto.

⁹ In caso di cambiamento di domicilio fuori dal Comune, l'incentivo deve essere proporzionalmente rimborsato, a cura del beneficiario, per tutti i mesi interi di domicilio fuori Comune.

Art.19 Motoveicoli elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo i domiciliati e i dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune, da almeno 3 anni consecutivi, a partire da 14 anni compiuti, che acquistano un motoveicolo elettrico.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del motoveicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- il motoveicolo deve essere nuovo e acquistato in Svizzera presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

³ L'importo concesso ammonta al 10% del costo del motoveicolo elettrico ritenuto un massimo di fr. 500. L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi. Non sono incentivati motoveicoli acquistati in leasing.

⁴ Sono esclusi i ciclomotori e ciclomotori leggeri (definiti nell'Art. 18 dell' OETV - Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali del 19 giugno 1995).

⁵ Ogni beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni cinque anni.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dall'acquisto, fa stato la data riportata sulla fattura di acquisto.

⁷ Dopo l'ottenimento dell'incentivo il beneficiario entro i primi 5 anni dall'acquisto non può cambiare il domicilio fuori dal Comune, rivendere o cedere il motoveicolo elettrico. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto come indicato di seguito:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno, restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio nel secondo anno, restituzione di 4/5 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio nel terzo anno, restituzione di 3/5 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio nel quarto anno, restituzione di 2/5 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio nel quinto anno restituzione di 1/5 dell'incentivo.

Art.20 Autoveicoli elettrici e ibridi plug-in

¹ Possono beneficiare dell'incentivo le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune da almeno 3 anni, che mettono fuori circolazione di un'automobile dotata di motore a combustione interna immatricolata prima del 1° gennaio 2015 e sostituita da autoveicoli a propulsione totalmente elettrica (in seguito veicoli elettrici) o ibridi plug-in.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo (elettrico o ibrido plug-in) deve corrispondere al richiedente;
- il richiedente figurava come detentore del veicolo sostituito nella licenza di circolazione per almeno gli ultimi 2 anni prima della sua messa fuori circolazione;
- il veicolo (elettrico o ibrido plug-in) deve essere nuovo e immatricolato con targhe ticinesi;
- il veicolo (elettrico o ibrido plug-in) dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino. Fanno eccezione quelli acquistati da importatori che non dispongono di concessionari ufficiali con sede nel Canton Ticino;
- il fabbricante del veicolo (elettrico o ibrido plug-in) deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- il veicolo ibrido plug-in deve avere un'autonomia elettrica minima di 45 km secondo ciclo WLTP;
- il veicolo messo fuori circolazione è stato immatricolato con targhe ticinesi per almeno 3 mesi all'anno nel corso degli ultimi 2 anni prima della sua messa fuori circolazione.

³ L'importo concesso ammonta al:

- 5% del costo di acquisto dell'autoveicolo ritenuto un importo massimo di fr. 1'000 per i veicoli elettrici;
- 5% del costo di acquisto dell'autoveicolo ritenuto un importo massimo di fr. 500 per i veicoli ibridi plug-in.

⁴ L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi.

⁵ Per chi acquista il veicolo in leasing l'incentivo è calcolato sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa) al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi.

⁶ Ogni beneficiario ha diritto a un incentivo finanziario unico, una volta ogni 4 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo finanziario è da ritenere personale ed il richiedente ne è responsabile in prima persona, anche in caso di credito ceduto al rivenditore.

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dall'acquisto, fa stato la data riportata sulla fattura di acquisto o sul contratto di leasing.

⁸ Dopo l'ottenimento dell'incentivo il beneficiario entro i primi 4 anni dall'acquisto non può cambiare il domicilio fuori dal Comune, rivendere o cedere il veicolo elettrico. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto come indicato di seguito:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio nel secondo anno: restituzione di 3/4 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio nel terzo anno: restituzione di 1/2 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio nel quarto anno: restituzione di 1/4 dell'incentivo.

Art.21 Stazioni di ricarica per veicoli elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune da almeno 3 anni che installano stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la stazione di ricarica deve essere fissata in modo permanente al muro o su di un supporto dedicato;
- la stazione di ricarica deve avere una potenza minima di 3.7 kW ed essere conforme al Modo 2, Modo 3 o al Modo 4 secondo il quaderno tecnico SIA 2060;
- L'allacciamento alla rete elettrica deve essere eseguito a regola d'arte da un installatore elettricista autorizzato e notificato al gestore di rete.

³ L'importo concesso ammonta al 50% del costo di installazione e posa della stazione di ricarica al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un importo massimo di fr. 200.

⁴ Ogni beneficiario ha diritto a un incentivo finanziario unico, una volta ogni 4 anni.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dall'acquisto, fa stato la data riportata sulla fattura di acquisto.

Art.22 Benzina alchilata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Comano che acquistano benzina alchilata.

² L'importo concesso ammonta al 75% del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo finanziabile di 20 litri annui per nucleo familiare.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dalla data d'acquisto della benzina alchilata, fa stato la data riportata sulla fattura o sullo scontrino di acquisto.

Art.23 Utensili da giardino elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Comano che acquistano utensili da giardino elettrici.

² L'importo concesso ammonta al 10% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. 200 una volta ogni 5 anni per nucleo familiare.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dalla data d'acquisto dell'utensile elettrico da giardino, fa stato la data riportata sulla fattura o sullo scontrino di acquisto.

Art.24 Sostituzione parziale o totale dell'illuminazione abitativa

¹ Possono beneficiare dell'incentivo le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Comano, che realizzano interventi di sostituzione dei corpi illuminanti e delle sorgenti luminose (lampadine e faretto) obsoleti (incandescenza, alogene, fluorescenti) a favore di soluzioni LED in edifici ubicati sul territorio del Comune di Comano.

² L'incentivo è concesso unicamente:

- per stabili residenziali;
- per corpi illuminanti e sorgenti luminose LED con una classe di efficienza minima pari a C;
- per i corpi illuminanti e sorgenti luminose LED presenti all'interno dell'abitazione e per quelli esterni che svolgono una funzione primaria (sono escluse le illuminazioni di giardini, piscine o di altre parti del fondo non inerenti alla funzione abitativa).

³ L'importo concesso ammonta al 30% del costo (IVA inclusa) ritenuto un massimo di fr. 100 una volta ogni 5 anni per nucleo familiare.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dalla data d'acquisto dei corpi illuminanti, fa stato la data riportata sulla fattura o sullo scontrino di acquisto.

TITOLO VII Rimedi giuridici e disposizioni finali

Art.25 Pubblicazione, termini e rimedi giuridici

¹ La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito del comune per un periodo di 30 giorni, a decorrere dal 29 settembre 2025.

² Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di pubblicazione, a norma degli artt. 192 e 208 LOC, 44 RALOC.

Art.26 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art.27 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore il 01.01.2026, riservato l'art. 208 LOC. Copia dell'ordinanza sarà a disposizione di tutta la cittadinanza tramite sito web comunale.

Per il Municipio di Comano

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Moghini

Stefano Chiesa

Comano, RM 22.09.2025